

**STATUTO dell'Associazione denominata
"Comunità rigenerative Associazione di Promozione Sociale"**



Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "Comunità rigenerative Associazione di Promozione Sociale" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. L.vo 117/2017. L'acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

2. L'Associazione è una Comunità Intenzionale, ovvero, i soci dell'Associazione sono soggetti che condividono intenzionalmente un progetto di vita comunitaria caratterizzato dalla ricerca etica e fondato su forme di comunione / condivisione dei beni, sulla collettività delle decisioni, sulla solidarietà e sul sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato mediante forme di convivenza prevalentemente continuativa, nello stesso tempo anche in equilibrio con i bisogni di spazi personali.

3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Calasca-Castiglione, CAP 28873 in Località Castiglione Centro, n. 83, e la sua durata è illimitata.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- Condurre un modo di vivere in armonia con l'ecologia del pianeta e delle relazioni, con la consapevolezza profonda della gravità delle crisi in atto (climatica, ecologica, geopolitica e sociale) e l'obiettivo di realizzare e vivere insediamenti che siano resilienti di fronte a tali crisi e rigenerativi delle conseguenze, e che riparinò e invertano rotta rispetto alle cause delle stesse;
- Vivere in armonia con l'ambiente, progettando e creando insediamenti autonomi, in autosostentamento alimentare, autosufficienza energetica, e per il soddisfacimento del maggior numero degli altri bisogni fondamentali, nell'ottica di costruire resilienza, adattamento e supporto reciproco per affrontare insieme le crisi in atto e quelle che verranno;
- Mettere in atto modalità di vivere che rinuncino gradualmente ma il più

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesta per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

rapidamente possibile allo sfruttamento dei combustibili fossili, che ci stanno portando verso un catastrofico riscaldamento globale medio a fine secolo di almeno 3°-4°C se non oltre (<https://climateactiontracker.org/>). Questa ambizione implica di ricorrere nuovamente e più decisamente all'ingegnosità dell'essere umano, ovviando alla scomparsa delle tecnologie intermedie mediante lo sviluppo di tecniche e tecnologie appropriate e a piccola scala, autonome.

- Recuperare, rigenerare, ridare vita a edifici, terreni e borghi, per coltivare la terra con approcci agroecologici, senza input esterni, contribuendo alla progettazione di villaggi ecologici, comunità resilienti e rigenerative, dove condividere la pratica e la ricerca di uno stile di vita sostenibile, basato sull'ecologia dell'ambiente e delle relazioni;
- Individuare luoghi atti a conseguire gli scopi associativi, per favorirne il ripopolamento e la rivitalizzazione come centri di vita quotidiana, di attività educative e culturali, e di attività produttive, agricole e artigianali, sostenibili e resilienti, costruendo un modello sociale visibile e aperto al mondo, basato sulla cooperazione, sull'armonia con il territorio, e su criteri di minimo impatto sui sistemi ecologici locali e globali;
- Attivarsi anche per una trasformazione sociale più ampia, contribuendo attivamente a un cambiamento sociale, nella sfera del vivere collettivo e delle interazioni sociali nel senso più ampio;
- Mirare all'accoglienza e al coinvolgimento attivo di persone di ogni origine;
- Agire con una progettualità condivisa nell'equilibrio tra individuo e gruppo, seguendo un processo consapevole di crescita personale, nel supporto reciproco;
- Realizzare sia internamente sia nei rapporti con l'esterno modalità economiche basate sulla corresponsabilità finanziaria e sull'economia del dono;
- Costruire insieme i sistemi dialogici che reggono il nostro vivere insieme, per la presa di decisioni, la distribuzione delle risorse, e per attraversare tensioni e conflitti come opportunità.

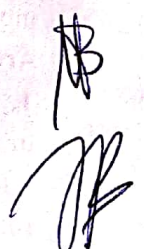
Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere di tale art. 5, co. 1:

[1.1. in via principale e prioritaria:]

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.



Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[Inoltre, in via accessoria, secondaria o comunque pertinente o funzionale alle attività di cui sopra:]

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Progettare insieme, realizzare, e/o acquisire, e vivere uno o più luoghi di vita, intergenerazionali, aperti, ricchi di diversità e attenti ai bisogni emergenti dalle crisi che ci affliggono; luoghi autonomi e autosufficienti dal punto di vista innanzi tutto alimentare ed energetico, in cui ci prendiamo personalmente la responsabilità del nostro cibo, della nostra salute e della nostra educazione, e del soddisfacimento degli altri bisogni fondamentali (inclusi quelli soddisfatti da abiti, case e altri edifici, spazi di socializzazione, spazi e dinamiche di apprendimento, cura della persona, salute,

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- realizzazione di sé, crescita personale in senso lato) nel pieno rispetto dell'ecologia del pianeta e delle relazioni umane.
- Recuperare, rigenerare, ridare vita a edifici (baite, case, accessori), terreni e borghi, per coltivare la terra con approcci agroecologici, senza input esterni, a ciclo chiuso, puntando ad avvicinarsi il più possibile al 100% o quasi di autosufficienza alimentare, energetica, e di altri fabbisogni quali abiti, materiali, etc. con risorse naturali e locali. L'autosufficienza alimentare è al contempo la priorità fondamentale e un aspetto gestito in maniera da lasciare anche spazio alle altre dimensioni dell'essere e del benessere.
 - In particolare, l'associazione aspira a recuperare terreni di zone marginali, collinari e montane, prevalentemente nelle vallate alpine e pre-alpine, e eventualmente in altri luoghi del territorio nazionale, coniugando recupero di tradizioni perse e nuove conoscenze, per ricreare - in luoghi che hanno subito un processo di spopolamento - quella vitalità territoriale che permetta il soddisfacimento dei bisogni umani in perfetta armonia con la natura, con i cicli biogeochimici naturali, nel rispetto particolare del ciclo del carbonio di fronte all'emergenza climatica, e fronte alla gravità dell'estinzione delle specie e dell'annichilazione biologica in corso nel pianeta.
 - Ridurre ai minimi termini la dipendenza dal sistema monetario, valorizzando approcci di economia del dono, corresponsabilità finanziaria, scambio.
 - Con apertura verso l'esterno, attivarci per i cambiamenti trasformativi che sono necessari per superare le gravi crisi interconnesse, climatica, ecologica, geopolitica e sociale, e per accogliere le necessità che cercheranno rifugio dalle devastazioni ecologiche e sociali che verranno.
 - Rendere vitali spazi e concretizzare dinamiche di resilienza, pronte ad accogliere persone di ogni origine e necessità, in ricerca di supporto e sostentamento, e di senso. Fare rete con le esperienze che mirano a simili obiettivi.
 - Creare spazi e/o dinamiche di apprendimento e di vita centrati sulla persona, empatici, ispirati alla nonviolenza e alla non-direttività per la crescita, per bebè, bambini, adolescenti e adulti.
 - Attivare comunità educanti con un approccio aperto e dinamico, ispirato alle teorie e alle pratiche, tra le altre, di Maria Montessori, Paulo Freire, delle scuole democratiche, della Comunicazione Empatica Nonviolenta di Marshall B. Rosenberg, e altri apporti coerenti con questi.
 - Co-creare esplicitamente e sulla base di accordi condivisi i sistemi dialogici che reggono il nostro funzionamento: sistema decisionale, sistema di distribuzione delle risorse, sistema di feedback, sistema di attraversamento

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

delle tensioni e dei conflitti.

3. Le attività di cui ai commi precedenti ed eventualmente di cui all'articolo 4 sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. L'associazione può avvalersi anche, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti ed eventualmente di cui all'articolo 4, di attività di volontariato occasionale di persone non associate.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. L.vo 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale; possono, liberamente e senza obblighi, versare ulteriori contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si rechi da necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. In deroga al precedente comma, la prima Assemblea dopo la costituzione può essere convocata 2 (due) giorni prima della riunione.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di marzo;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- 
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

46. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiama.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche *monocratico*, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. L.vo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal/la Presidente e dal/la segretario/a.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D. L.vo 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. L.vo n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.



documentare il carattere secondario o strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo o deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. L.vo 117/2017 qualora emanato.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. L.vo 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. L.vo 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. L.vo 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 82, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.



2. Nel caso in cui una qualsiasi delle previsioni del presente statuto non rispetti le leggi e normative vigenti, quest'ultime prevalgono sullo statuto e si applicano *ipso facto*.

MARCO BERTAGLIA
(PRESIDENTE)

(Marco Bertaglia)

PABLO BISSINI
(SEGRETARIO)

(Pablo Bissini)

Registrato UT Verbania il 12.8 APR. 2022
N. 632 Serie T.F. 72A Registro 72
Per Euro € 1.171,00



L'incaricato
(Lucia Di Lomardo)

Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesta per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro. Ai sensi dell'art. 52, co. 5, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, questo atto è esente dall'imposta di bollo.

**Verbale Assemblea straordinaria 23/04/2022 dell'associazione "Comunità rigenerative
Associazione di Promozione Sociale – ETS (Ente del Terzo Settore)"**

tenutasi il giorno ventitre del mese di aprile dell'anno 2022 alle ore 20:30 in seconda convocazione

come da convocazione inviata dal Presidente ai sensi dell'articolo 13, co. 4, dello Statuto, in modalità mista:

- in presenza presso la sede dell'Associazione in Località Castiglione Centro 83, 28873 Calasca Castiglione e

- contemporaneamente anche online al seguente link

[https://meet.jit.si/moderated/](https://meet.jit.si/moderated/732f421e458224a78feb2c11b4ca4a731d504eb602d563e2e414decd28b095b9)

[732f421e458224a78feb2c11b4ca4a731d504eb602d563e2e414decd28b095b9](https://meet.jit.si/moderated/732f421e458224a78feb2c11b4ca4a731d504eb602d563e2e414decd28b095b9)



ai fini di deliberare in merito alle necessarie modifiche dello Statuto, in seguito alle indicazioni ricevute in risposta alla nostra istanza di registrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con il seguente ordine del giorno

1. Modifiche allo Statuto secondo le indicazioni del RUNTS Regione Piemonte e quanto deliberato in risposta dall'Assemblea ordinaria dello scorso 26 marzo.

Tra i Soci e le Socie in ordine di pagamento di Quota Associativa per l'anno 2022:

- sono presenti: Marco Bertaglia, Isabel Ortega Caro, Fabio Bisotti, Marcello Colla, Ambra Corradi;
 - sono giustificati anticipatamente per impedimento personale: Danilo Angioletti, Diego Bertaglia, Beatrice Costantino, Roberto Tili;
 - sono altresì assenti non giustificati Donatella Ducale, Michele Giuli, Graziana Ungarelli.
- Non è stata data delega legalmente valida ad alcun socio da parte dei Soci e delle Socie non presenti.

I presenti eleggono quale Segretario della seduta il consigliere Fabio Bisotti, che sottoscrive unitamente al Presidente il verbale ai sensi dell'articolo 14 comma 6 dello Statuto.

Constatata

- la regolarità della seduta, in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci e Socie presenti (articolo 14, co. 1, dello Statuto),
- la possibilità di deliberare validamente, ai sensi dell'articolo 14(4) per la presenza di almeno un terzo (1/3) del numero degli associati iscritti nell'apposito libro e in regola con il versamento della quota sociale, che siano presenti in proprio o per delega, essendo presenti cinque soci su dodici, e
- osservando che le deliberazioni possono essere approvate con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti, ovvero nel caso in fattispecie di almeno quattro soci sui cinque presenti, il Presidente apre le discussioni e deliberazioni.

DELIBERAZIONI

1. Modifiche allo Statuto secondo le indicazioni del RUNTS Regione Piemonte e quanto deliberato in risposta dall'Assemblea ordinaria dello scorso 26 marzo.

Il Presidente richiama quanto già discusso e deliberato durante la scorsa Assemblea ordinaria del 26 marzo u.s. in relazione alla pratica di richiesta di registrazione al RUNTS da parte dell'associazione "Comunità rigenerative Associazione di Promozione Sociale", pratica con estremi identificativi RP 0002066 IDPR 372591 prot. n. 00004644/2022 del 07/02/2022, dando atto che l'Associazione ha

ricevuto comunicazione del RUNTS Ufficio Piemonte, pervenuta via PEC giovedì 24 marzo 2022 alle 15:20 a marco.bertaglia@peceasy.it a firma Dott.ssa Antonella Caprioglio, Dirigente del Settore, con la richiesta di chiarimenti, e di alcuni necessari adeguamenti dello Statuto. Dopo chiarimento ottenuto in contatto diretto telefonico con il funzionario della Regione Piemonte incaricato dell'istruttoria della richiesta di registrazione dell'Associazione, è apparso necessario modificare lo Statuto, con le modifiche comunicate previamente a tutte le persone socie e evidenziate chiaramente nella bozza di revisione circolata insieme alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

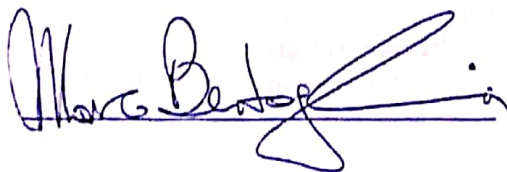
I presenti approvano all'unanimità (cinque voti favorevoli, nessun voto contrario) le modifiche seguenti

- in piè di pagina di tutte le pagine dello Statuto viene aggiunta la dicitura "Ai sensi dell'art. 82, co. 3, la presente modifica statutaria per adeguamento dello statuto alle normative vigenti come richiesto per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è esente dall'imposta di registro."
- L'articolo 7 comma 1 è così modificato "I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale; possono, liberamente e senza obblighi, versare ulteriori contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative."
- Viene uniformato lo stile e posta la maiuscola a "Presidente" e "Vicepresidente", quest'ultima parola sempre scritta unita, e senza trattino
- L'articolo 16 comma 1 lettera e) è così modificato "predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di marzo"
- L'articolo 16 comma 1 lettera g) è così modificato "predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta"
- L'articolo 16 comma 1 lettera l) è così modificato "eleggere il Presidente e il Vicepresidente"
- L'articolo 24 comma 2 è così modificato "Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale."
- L'articolo 24 comma 5 è così modificato "La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno."
- All'articolo 28 è aggiunto il comma 2 seguente "Nel caso in cui una qualsiasi delle previsioni del presente statuto non rispetti le leggi e normative vigenti, quest'ultime prevalgono sullo statuto e si applicano *ipso facto*."

L'Assemblea straordinaria, avendo approvato lo Statuto così modificato, tale quale allegato al presente verbale, demanda al Presidente il compito di registrare lo stesso presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente caricarlo in allegato alla domanda di registrazione, nell'apposito sistema elettronico del RUNTS.

Accertato che non ci sono altri punti all'ordine del giorno né altri punti vari ed eventuali, il Presidente scioglie la seduta alle ore 21:30.

Marco Bertaglia, Presidente



Fabio Bisotti, Segretario

